

LA NUOVA DISCIPLINA PRUDENZIALE (BASILEA 3)
(bozza)

Roma, febbraio 2016

INDICE

PREMESSA	4
1. RISCHIO DI CREDITO	6
1.1. <i>Classificazione delle esposizioni nei portafogli prudenziali e relativa ponderazione</i>	<i>6</i>
1.2. <i>Ulteriori nuovi campi richiesti in input</i>	<i>10</i>
1.2.1. <i>Esposizioni verso piccole e medie imprese</i>	<i>10</i>
1.2.2. <i>Utilizzo parziale della metodologia IRB</i>	<i>12</i>
1.2.3. <i>Crediti di firma</i>	<i>13</i>
1.3. <i>Credit risk mitigation.....</i>	<i>13</i>
1.4. <i>Esposizioni scadute/sconfinanti</i>	<i>15</i>
1.5. <i>Altri interventi.....</i>	<i>15</i>
2. CARTOLARIZZAZIONI.....	16
2.1. <i>Interventi sulle tabelle di corredo.....</i>	<i>16</i>
2.2. <i>Interventi su trattamenti extratabellari.....</i>	<i>16</i>
3. RISCHIO DI CONTROPARTE.....	17
3.1 <i>Generalità.....</i>	<i>17</i>
4. GRANDI ESPOSIZIONI	19
4.1. <i>Nuovi campi richiesti in input.....</i>	<i>21</i>
4.1.1. <i>Le esposizioni verso controparti centrali.....</i>	<i>22</i>
4.1.2. <i>Esposizioni risultanti da credito ipotecario</i>	<i>22</i>
4.1.3. <i>Esclusione garanzia dalle grandi esposizioni.....</i>	<i>23</i>
4.1.4. <i>Valore dell'esposizione per i modelli interni.....</i>	<i>23</i>
4.2. <i>Interventi sulle tabelle di corredo.....</i>	<i>24</i>

PREMESSA

La Banca d'Italia ha pubblicato il 12 maggio 2015 la Circolare n. 288 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) che, dando attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB) come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, definisce il quadro normativo di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari che si iscrivono nell'Albo unico di cui all'art. 106 del TUB.

Il nuovo schema dispositivo prevede anche l'estensione, sia pure con i necessari adattamenti¹, della disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB². Conseguentemente, il 30 giugno 2015 la Banca d'Italia ha pubblicato il 5° aggiornamento della Circolare n. 286 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati), il 14° aggiornamento della Circolare n. 217 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL) e il 58° aggiornamento della Circolare n. 154 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) al fine di allineare le segnalazioni su base individuale e consolidata a quelle in essere per le banche.

¹ Gli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico non sono tenuti ad inviare le voci relative alla liquidità, alla leva finanziaria, all'*asset encumbrance*, alle riserve di conservazione del capitale e anticiclica, alla ripartizione geografica delle attività di rischio, dei requisiti patrimoniali e delle perdite su crediti ipotecari, e alla ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita.

² Per le banche e le SIM si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 575/2013 "CRR" e agli *Implementation Technical Standards* predisposti dall'Autorità Bancaria Europea e adottati dalla Commissione europea con Regolamento (UE) n. 680/2014 (c.d. schemi COREP).

Le nuove segnalazioni prudenziali degli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico sono state compendiate nella nuova sezione 5 della Parte II (Segnalazioni non armonizzate) della Circolare n. 286. E' stata aggiunta, inoltre, nella Parte II della Circolare la sezione 6 che contiene le regole, già adottate, per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) puri e ibridi non finanziari, per i quali non si applica a livello individuale la nuova normativa prudenziale.

Nelle more dell'iscrizione all'Albo unico, gli intermediari finanziari continuano a produrre la base informativa 5 secondo gli schemi contenuti nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali – segnalazione transitoria" della Circolare n. 217; medesimo regime segnaletico si applica a quelli che non hanno presentato istanza di iscrizione all'Albo unico fino alla data della loro cancellazione dall'Elenco.

Gli intermediari finanziari iscritti al nuovo Albo unico, sono tenuti ad inviare le nuove basi informative "YF" per le segnalazioni prudenziali a livello individuale e "1F" per le segnalazioni prudenziali a livello consolidato a decorrere dalle segnalazioni riferite al trimestre di iscrizione nell'Albo unico, secondo i termini di inoltro e le periodicità previste dal Regolamento UE n. 680/2014³.

Gli IP e IMEL ibridi non finanziari segnalano le voci specifiche previste nella base informativa 5 che sono disciplinate nella sezione 6 della Parte II della Circolare n. 286.

³ Solo per gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco generale e speciale, è stata prevista una proroga di 2 mesi con riferimento all'invio delle prime 2 segnalazioni successive all'iscrizione.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA2 al nuovo regime segnaletico con riferimento a rischio di credito e controparte e alle grandi esposizioni⁴. L'adeguamento viene introdotto a partire dalla data contabile di riferimento del 31 marzo 2016. Gli intermediari che sono tenuti a produrre ancora le segnalazioni transitorie devono pertanto prendere accordi con le proprie società di software affinché queste continuino a garantire pacchetti applicativi in grado di produrre le segnalazioni ante riforma.

1. RISCHIO DI CREDITO

1.1. Classificazione delle esposizioni nei portafogli prudenziali e relativa ponderazione

La normativa prevede alcune modifiche ai criteri di classificazione delle esposizioni nei portafogli prudenziali e alla loro ponderazione. Vengono quindi adeguate le istruzioni per la predisposizione dell'input (I0717) e il contenuto della tavola delle ponderazioni (TCOR37), ora uniformati a quelli delle banche.

Si riportano di seguito i principali interventi.

- Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali. Per quanto riguarda le attività fiscali da includere in questo

⁴ La produzione delle segnalazioni riferite ai fondi propri e ai rischi operativi continua a rimanere al di fuori del perimetro della documentazione PUMA2. Per quanto riguarda i rischi di mercato (ivi incluso il CVA e il trattamento del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza per le grandi esposizioni), anch'essi ora esclusi, il Gruppo interfinanziario si riserva di valutare l'introduzione dei trattamenti previsti per la documentazione delle banche.

portafoglio è prevista la deduzione dalle attività di rischio degli importi detratti dal patrimonio di vigilanza. Tale deduzione viene operata tramite il campo 06390 – IMPORTO DELLA DETRAZIONE OPERATA SUL PATRIMONIO, presente in input sulla FTA 01111.11, che viene collegata alla FTO 01227.19. Al fine di individuare le fattispecie a cui attribuire una ponderazione particolare è previsto il seguente nuovo campo:

05817 - ATTIVITÀ FISCALI ANTICIPATE (DTA) CON PONDERAZIONE PARTICOLARE

0 = NO;

1 = ATTIVITÀ DA PONDERARE AL 100% AI SENSI DELL'ART. 39 DEL CRR;

2 = ATTIVITÀ DA PONDERARE AL 250% AI SENSI DELL'ART. 48 DEL CRR.

Il campo è richiesto sulla FTO 01227.19.

- Esposizioni al dettaglio. Per la classificazione delle esposizioni in tale portafoglio viene mantenuta la valorizzazione a 1 del campo 05705, per il quale sono state adeguate le regole di alimentazione. È stato inoltre modificato il trattamento delle esposizioni al dettaglio, ora uniformato a quello della banche e definito nella funzione F19_2 (che sostituisce le preesistenti F19_2_1 e F19_2_2).
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo. Qualora la BMS non rientri nell'elenco di cui all'art. 117 paragrafo 2 (campo "BMS / ORGANISMI INTERNAZIONALI" di TCOR06 uguale a 2), l'esposizione va trattata come le esposizioni verso intermediari vigilati. Se la BMS in questione è priva di rating, la ponderazione viene determinata sulla base della classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso

l'amministrazione centrale di appartenenza. In tal caso il campo "RATING DELLO STATO" della TCOR06 deve essere riferito all'amministrazione centrale di appartenenza.

- Esposizioni verso intermediari vigilati. È ora possibile avvalersi delle valutazioni del merito di credito di un'ECAI riferite alle controparti delle esposizioni. Sono quindi previste nuove classi di merito e ponderazioni.
- Esposizioni ad alto rischio. La normativa (articolo 128 del CRR) prevede ulteriori fattispecie, rispetto a quelle precedentemente disciplinate, da includere in tale portafoglio. Per tutte le esposizioni la ponderazione da applicare è del 150%. Conseguentemente nell'alimentazione dell'input:
 - per i titoli è possibile alimentare anche il valore **4 (altre esposizioni ad alto rischio)** del dominio dell'attributo "ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO" della TCOR28;
 - per le esposizioni diverse da titoli il dominio del campo 05705, che prevede già i valori 8 (hedge funds) e 9 (private equity e venture capital), viene integrato con il nuovo valore **13 (altre esposizioni ad alto rischio)**.
- Esposizioni verso organizzazioni internazionali. L'articolo 118 del CRR comprende in questo portafoglio anche il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (ESM). I titoli emessi dall'EFSF sono individuati dalla procedura tramite il codice identificativo emittente e classificati in questo portafoglio. Per la loro ponderazione allo 0% non è più necessario alimentare il campo 05724. Per la corretta classificazione e ponderazione delle esposizioni verso l'ESM

occorre valorizzare a 3 il campo "BMS / ORGANISMI INTERNAZIONALI" della TCOR06.

- Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. La valorizzazione a 1 del campo "COVERED BONDS" della TCOR28 presuppone la verifica delle condizioni definite dall'articolo 129 del CRR per l'inclusione in tale portafoglio. Ai fini della ponderazione è prevista anche per questo portafoglio la possibilità di avvalersi delle valutazioni del merito di credito rilasciate da un'ECAI.
- Esposizioni in strumenti di capitale. È un nuovo portafoglio previsto dalla normativa e include: a) le esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente; b) le esposizioni debitorie e gli altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a). L'individuazione delle esposizioni da ponderare al 250% ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 48 del CRR richiede di alimentare il seguente nuovo campo:

**05818 - STRUMENTI DI CAPITALE DA PONDERARE AL 250%
(ART. 48 CRR)**

0 = NO;

1 = Sì.

Il campo è richiesto sulle FTO 01063.02/11, 01071.22 e 01079.12/14.

Le fattispecie in questione riguardano gli strumenti di capitale primario di soggetti del settore finanziario che confluiscono in tale portafoglio.

- Partecipazioni in imprese assicurative. L'individuazione delle partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni, non dedotte ai sensi del paragrafo 1, che sono considerate esposizioni e ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 370 % ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 471 del CRR richiede di alimentare il seguente nuovo campo:

05819 – PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE DA PONDERARE AL 370% (ART. 471 CRR)

0 = NO;

1 = Sì.

Il campo è richiesto sulla FTO 01071.22.

1.2. Ulteriori nuovi campi richiesti in input

1.2.1. Esposizioni verso piccole e medie imprese

È necessario individuare le esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), per la cui definizione la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione fornisce una guida (cfr. "Q&A" EBA 2013_27). Inoltre l'articolo 501 del CRR stabilisce che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI sono moltiplicati per un fattore di 0,7619. Al fine di individuare tali fattispecie vengono introdotti i seguenti nuovi campi:

05804 – PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1 = PMI;

0 = NO PMI.

05805 – PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO

1 = PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO (ART. 501 CRR);

0 = NO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO.

I campi sono richiesti sulle FTO dei fidi, degli impegni e dei finanziamenti verso clientela.

Il fattore di sostegno previsto dall'articolo 501 del CRR può essere applicato solo se sono soddisfatte le tre condizioni descritte nel paragrafo 2. Al riguardo si precisa che:

- la condizione di cui al punto a) viene verificata in fase di generazione con un filtro sui portafogli ante-CRM⁵ “esposizioni al dettaglio”, “esposizioni verso imprese” o “esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili” (campo 05707=58,59,62);
- la condizione di cui al punto b) deve essere verificata dall'azienda nell'alimentazione del campo 05805;
- la procedura PUMA2 è in grado di verificare il requisito descritto al punto c) (esposizione non superiore a 1,5 milioni di euro), a livello individuale, tramite la funzione **F19_3**. L'azienda può chiedere, attraverso la valorizzazione del campo "Trattamento delle esposizioni al dettaglio / verso PMI" della TCOR50, alla procedura di effettuare o meno i controlli circa la corretta applicazione del fattore di sostegno ed eventualmente di rideterminarla.

1.2.2. Utilizzo parziale della metodologia IRB

Gli intermediari che utilizzano parzialmente la metodologia IRB devono valorizzare il campo "METODOLOGIA ADOTTATA PER RISCHIO DI CREDITO" della TCOR50 pari a 9 (METODOLOGIA IRB ADOTTATA PARZIALMENTE). Attraverso il campo 05888 - ESCLUSIONE DELLE ESPOSIZIONI TRATTATE CON METODOLOGIA IRB sono individuate le esposizioni da includere (valore 0) o da escludere (valore 1) dal calcolo della metodologia standard.

Qualora le esposizioni siano da trattare secondo la metodologia standard (campo 05888 = 0) occorre alimentare anche i seguenti nuovi campi:

05889 - DIGIT PER ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA

0 = NO;

1 = ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA METODOLOGIA STANDARDIZZATA (CFR. ART. 150, PARAGRAFO 1, DEL CRR).

05890 - DIGIT PER ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB

0 = NO;

1 = ESPOSIZIONI SOGGETTE A ESTENSIONE PROGRESSIVA DEL METODO IRB (CFR. ART. 148, PARAGRAFO 1, DEL CRR).

⁵ Per l'individuazione delle esposizioni alle quali è possibile applicare il fattore di sostegno si fa riferimento anche alla Q&A 2013/565 dell'ABE.

1.2.3. Crediti di firma

Al fine di individuare le fattispecie di crediti di firma a rischio medio/basso è previsto il seguente nuovo campo:

05816 - TIPO FINANZIAMENTO DEL COMMERCIO

0 = ALTRO;

1 = FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OFFERTE E DI CORRETTA ESECUZIONE CHE NON ASSUMONO LA FORMA DI SOSTITUTI DEL CREDITO (CFR. CRR, ALLEGATO I, PUNTO 3.A.II);

2 = LETTERE DI CREDITO STANDBY IRREVOCABILI CHE NON ASSUMONO IL CARATTERE DI SOSTITUTI DI CREDITO (CFR. CRR, ALLEGATO I, PUNTO 3.A.III).

Il campo è richiesto sulle FTO 01401.02/04 e 01407.02/04.

1.3. Credit risk mitigation

La produzione delle nuove informazioni richieste dalla normativa segnaletica richiede di rivedere la funzione F05_2_6_2 – CREDIT RISK MITIGATION uniformandola a quella delle banche (di conseguenza le F05_2_6_1 e F05_2_6_2 vengono riunificate nella F05_2_6). In particolare si rendono necessarie alcune modifiche volte a impostare il portafoglio e la ponderazione ante-CRM (rispettivamente campi 05707 e 05723), la cui costruzione deve tener conto delle garanzie immobiliari ma non delle altre forme di protezione. Si evidenzia, tra l'altro, che il trattamento delle esposizioni scadute garantite da immobili non viene più descritto in uno specifico paragrafo, ma rientra nella fase relativa alle esposizioni garantite da immobili.

Per quanto riguarda l'alimentazione dell'input delle garanzie si sottolineano i seguenti aspetti.

- La valutazione dell'ammissibilità generica e specifica delle garanzie (campi 05751 e 05752) deve ora far riferimento ai criteri definiti nel CRR. Si precisa che, in continuità con le precedenti modalità di alimentazione, l'inclusione nelle forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito rientra nei requisiti di ammissibilità specifica.
- Nell'ambito della protezione del credito di tipo personale, tra i fornitori di protezione ammessi sono incluse anche le controparti centrali. Per individuare tali garanti occorre quindi prevedere nelle FTO delle garanzie personali il campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI.
- L'articolo 125 del CRR (Esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali) non prevede il trattamento delle garanzie integrative idonee; pertanto non è più possibile alimentare il campo 05757 - DIGIT IDONEITÀ POTENZIALE PER GARANZIA INTEGRATIVA e la FTO 09641.99 - GARANZIE INTEGRATIVE IDONEE.
- L'articolo 127 del CRR (Esposizioni in stato di default) non prevede il trattamento delle esposizioni scadute coperte da garanzie reali non riconosciute dalla CRM; pertanto non è più prevista l'alimentazione del campo 05762 - GARANZIE REALI PER ESPOSIZIONI SCADUTE.

1.4. Esposizioni scadute/sconfinanti

Il CRR (articoli 127 e 178) prevede, solo nel caso delle esposizioni al dettaglio, la possibilità di applicare la definizione di default al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

È necessario quindi modificare la determinazione delle esposizioni scadute/sconfinanti, tenendo conto che per i portafogli diversi dalle "Esposizioni al dettaglio" è prevista l'applicazione solo dell'approccio per debitore⁶. In particolare per il portafoglio "Esposizioni garantite da immobili" viene meno l'obbligo di utilizzare l'approccio per transazione. Si sono dunque determinate le condizionate per documentare un'unica tabella di corredo 50 (TCOR50 - PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI) da utilizzare sia dalle banche sia dagli intermediari finanziari.

1.5. Altri interventi

Si evidenzia inoltre che:

- al fine di determinare l'esposizione originaria al netto delle rettifiche di valore di vigilanza, occorre modificare il ragionamento R01_4 (RAG-UTILB2) e alcune formule di derivazione relative ai derivati;
- la lunghezza dei campi 05706, 05707, 05708, 05710 e 05720, relativi ai portafogli prudenziali, passa da 2 a 3 posizioni;

⁶ Tale criterio era già in essere per le aziende che adottano la metodologia IRB.

- l'uso del campo 05724 - PONDERAZIONE SPECIFICA è stato esteso ad altre fattispecie.

2. CARTOLARIZZAZIONI

2.1. Interventi sulle tabelle di corredo

La tabella di corredo TCOR38 prevede tutte le informazioni necessarie per la compilazione della sezione relativa alle "informazioni aggiuntive".

La tabella deve essere compilata per tutte le operazioni per le quali l'intermediario detenga almeno una posizione e per tutte le operazioni che sono state avviate nell'anno solare - per le quali svolga il ruolo di originator o sponsor - senza detenere verso di esse alcuna posizione.

Il campo "CARTOLARIZZAZIONI – POSIZIONI PONDERATE AL 1250% O AL 1666,67%", fino ad oggi presente in TCOR50, è stato inserito nella tabella TCOR38 in quanto la scelta relativa alla deduzione dal patrimonio di vigilanza o meno può essere fatta a livello di singola operazione di cartolarizzazione.

2.2. Interventi su trattamenti extratabellari

Le posizioni verso le cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza, pur non intervenendo nel calcolo del requisito

patrimoniale, formano ora oggetto di segnalazione e non vengono quindi escluse dal processo elaborativo. Viene, pertanto, eliminata la fase extra-tabellare F25.

3. RISCHIO DI CONTROPARTE

3.1 Generalità

Il CRR prevede che le esposizioni verso controparti centrali siano incluse nel rischio di controparte, con un trattamento differenziato a seconda che la controparte centrale sia qualificata o meno. L'eventuale negoziazione del contratto in mercati regolamentati (campo 01003) non rileva ai fini dell'inclusione dell'operazione nel rischio di controparte.

Per l'individuazione delle controparti centrali per le FTO 01101.02, 01103.02, 01535.40, 01543.81, 01568.02/06, 01593.01/05, 01595.01/05 , 01597.01/05/09/13/17 e 01789.02 viene ora richiesto il **campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI** che presenta il seguente dominio:

0 = NO;

1 = CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA – CC&G;

2 = ALTRE CONTROPARTI CENTRALI QUALIFICATE;

3 = CONTROPARTI CENTRALI NON QUALIFICATE.

Il CRR definisce “controparte centrale qualificata” una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento. Nelle disposizioni

transitorie l'articolo 497 del CRR prevede che, fino a quindici mesi dopo l'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione, di cui all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 o 25 di tale regolamento in merito all'autorizzazione o al riconoscimento della CCP, un ente può considerare che tale CCP sia una CCP qualificata.

Nei rapporti con controparti centrali l'ente segnalante può agire come:

- a) *partecipante diretto*: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
- b) *cliente*: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata.

Per gestire le varie fattispecie previste dal CRR viene introdotto il nuovo campo **05832 - RUOLO DELL'ENTE NELLE OPERAZIONI CON CCP**, con il seguente dominio:

- 1 = PARTECIPANTE DIRETTO;
- 2 = CLIENTE – TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFI 2 E 4, DEL CRR
(PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%);
- 3 = CLIENTE – TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFI 3 E 4, DEL CRR
(PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%);
- 0 = ALTRO / NON INTERESSA.

Il campo è richiesto nelle FTO dei derivati e delle operazioni SFT e lo sarà in prospettiva su quelle dei margini iniziali e di variazione forniti come garanzia a controparti centrali. Poiché non si è a

conoscenza di intermediari finanziari che agiscano come partecipanti diretti, la sua alimentazione è consentita con i soli valori 0, 2, 3.

Al fine di consentire l'azzeramento del rischio di controparte nei casi previsti dalla normativa, viene previsto il nuovo campo **05833 - AZZERAMENTO DELL'ESPOSIZIONE VERSO CCP**, con il seguente dominio:

0 = NO;

1 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 1, PUNTO C);

2 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 2.

Il valore 1 potrebbe essere alimentato nelle FTO dei derivati e delle operazioni SFT per i soli partecipanti diretti, mentre il valore 2 è previsto per i margini iniziali e di variazione forniti come garanzia a controparti centrali anche nel caso in cui si frapponga un intermediario finanziario. Poiché non si è a conoscenza di intermediari finanziari che agiscano come partecipanti diretti, la sua alimentazione sarà consentita per le sole FTO dei margini iniziali e di variazione, di prossima definizione, con i valori 0, 2.

4. GRANDI ESPOSIZIONI

L'estensione anche agli intermediari finanziari della disciplina delle grandi esposizioni comporta talune novità rispetto alla precedente normativa sui grandi rischi.

In particolare:

- l'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una “grande esposizione” quando il suo valore è pari o superiore al 10 % del capitale ammissibile dell'ente (cfr. art. 392 del CRR);
- tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non deve superare il 25 % del capitale ammissibile dell'ente stesso (cfr. art 395, par. 1 del CRR);
- quando il cliente è un intermediario finanziario, una banca o una SIM o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte un intermediario finanziario, una banca o una SIM, l'ammontare dell'esposizione non deve superare il 25% del capitale ammissibile⁷ dell'intermediario o 150 milioni di euro, se superiore, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 395 CRR;
- ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di operazioni su attività sottostanti⁸, ai sensi del Regolamento Delegato 1187/2014 (RD), gli intermediari in linea generale devono essere in grado di identificare e controllare nel tempo i clienti o gruppi di clienti connessi di un'esposizione sottostante (*full look-through*); tuttavia, l'art. 6 del RD prevede anche i casi in cui l'ente ignori parzialmente (*partial look-through*) o totalmente l'identità dei debitori delle esposizioni sottostanti al rischio di credito;

⁷ Per la definizione di capitale ammissibile, cfr. art. 4, par. 71, b) CRR.

⁸ Per operazioni su attività sottostanti ai fini del presente paragrafo si considerano gli OICR e le società per la cartolarizzazione.

- è richiesta anche l'esposizione dell'importo al lordo delle rettifiche di valore;
- è richiesta anche l'esposizione dell'importo delle esposizioni detratte dai fondi propri;
- per le garanzie reali finanziarie è possibile utilizzare anche il metodo integrale, in linea con la CRM ai fini del rischio di credito;
- per quanto riguarda il metodo semplificato la nuova normativa prevede che, nel caso di mitigazione del rischio, l'esposizione sia obbligatoriamente traslata sul soggetto garante;
- viene meno la possibilità alternativa di ponderare le esposizioni coerentemente con il rischio di credito (digit sul pannello guida = 1).

Vengono quindi uniformate le istruzioni per la predisposizione dell'input (I0714), la CRM per le grandi esposizioni (F05_2_7) e i trattamenti specifici per le grandi esposizioni (F18) di banche e finanziarie ed eliminata la funzione F25 delle finanziarie.

Fino al 31.12.2017 gli intermediari finanziari, che assumono posizioni di rischio oltre il limite del 25% del capitale ammissibile, ma comunque entro il 40% di esso, devono rispettare un requisito patrimoniale a fronte della quota della posizione di rischio eccedente il suddetto limite del 25% calcolato in base a quanto illustrato nella tabella di cui al Titolo IV, Cap. 12, Sez. II della Circ. n. 288.

4.1. Nuovi campi richiesti in input

4.1.1. Le esposizioni verso controparti centrali

I margini iniziali, di variazione giornalieri e aggiuntivi giornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di compensazione e garanzia ovvero a una controparte centrale avente sede in un paese dell'UE che assicuri condizioni equivalenti beneficino dell'esenzione totale.

I rapporti della specie sono individuati dai valori 1 (Cassa Compensazione e Garanzia) e 2 (Controparti centrali aventi sede in uno stato UE che assicurino condizioni equivalenti a CC&G) del campo 05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI sulle FTO interessate (cfr. I0500).

4.1.2. Esposizioni risultanti da credito ipotecario

Nell'ambito del trattamento delle esposizioni risultanti da credito ipotecario (cfr. F05_2_7 – LA CRM PER LE GRANDI ESPOSIZIONI), oltre al rispetto dei requisiti di cui agli articoli 125 par.1 e 126 par.1, è richiesto che gli immobili non residenziali debbano rispettare anche le condizioni di cui all'art. 402, par.2, lettere c) e d).

A tal fine, fermi restando i criteri di alimentazione dei campi 05365, 05751 e 05752, si rende necessario alimentare sulle FTO 01189.03/06 e 09701.02 anche il **digit 05789 - DIGIT REQUISITO PER IMMOBILI NON RESIDENZIALI PER GRANDI ESPOSIZIONI (ART. 402, PAR.2,LETT.c) e d) DEL CRR)**:

0 = NO;

1 = SI.

con il quale l'azienda, ponendo il valore uguale a 1, dichiara che l'immobile non residenziale posto a garanzia presenta anche le suddette caratteristiche aggiuntive.

4.1.3. Esclusione garanzia dalle grandi esposizioni

Sulle FTO delle garanzie è stato introdotto un nuovo campo **05750 – DIGIT ESCLUSIONE GARANZIA DALLE GRANDI ESPOSIZIONI** (0 o assente = NO, 1=SI), che permette all'intermediario di escludere la stessa dal processo di mitigazione del rischio ai fini delle grandi esposizioni in presenza del metodo semplificato. La normativa, infatti, prevede l'obbligo di traslazione sul soggetto garante; pertanto potrebbe risultare non vantaggioso l'utilizzo di tale garanzia.

Per le garanzie reali finanziarie la normativa prevede che debbano essere trattate secondo la stessa metodologia prevista nel rischio di credito. Si farà pertanto riferimento anche per le grandi esposizioni al campo CRM – METODOLOGIA CALCOLO GARANZIE REALI FINANZIARIE presente nel PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI (TCOR50).

4.1.4. Valore dell'esposizione per i modelli interni

Per le FTO relative alle operazioni di cui all'articolo 390 punto 2 è previsto un nuovo campo di input **07592 (VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER I MODELLI INTERNI)** contenente il

valore da utilizzare ai fini della generazione delle grandi esposizioni. Tale campo può essere alimentato solamente dagli intermediari che utilizzano, per tali operazioni, il metodo IRB.

4.2. Interventi sulle tabelle di corredo

Al fine di rappresentare correttamente le esposizioni indirette dell'intermediario segnalante, la TCOR29 deve essere alimentata anche con le relazioni intercorrenti tra i garanti connessi e la capogruppo, nonché le singole controparti garanti se emittenti di strumenti finanziari.